ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	
Viale dell'Università n. 10 – 35020 LEGNARO (PD)	
Codice Fiscale n. 00206200289	
CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA,	
TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI	
SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON	
PERICOLOSI PER L'IZSVe.	
CIG DERIVATO: 9722516A02	
Con la presente scrittura privata tra	
l'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE,	
con sede in Legnaro (Pd), Viale dell'Università 10, C.F. e P.IVA n. 00206200289,	
rappresentato dal Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica dott. Stefano Affolati,	
in seguito denominato	
"Istituto", "IZSVe" o "stazione appaltante committente"	
e	
Eco Eridania S.p.A., sede legale in Arenzano (GE), via Pian Masino n. 103/105, P.	
IVA 03033240106, in persona del procuratore Claudio Fumaria, nella sua qualità di	
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla	
stessa, la mandante Saste Servizi Ecologici S.r.l., sede legale in Casale sul Sile	
(TV), Via Torre n. 3, P. IVA 01545930669, giusto mandato collettivo speciale con	
rappresentanza autenticato dal notaio repertorio n. 262969 (di seguito nominata, per	
brevità, anche "Fornitore o Appaltatore o Contraente")	
congiuntamente di seguito "Parti"	
PREMESSO CHE	
- con Deliberazione del Direttore Generale (in seguito "DDG") n. 533 del	
Pag. 1	

04/08/2021 è stata indetta una procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del	
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 7 lotti, volta all'affidamento del servizio	
di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti	
speciali pericolosi e non pericolosi per le Aziende del Servizio Sanitario della	
Regione del Veneto, per l'Azienda Ospedale-Università Padova, per l'Azienda	
Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, per l'Agenzia Regionale per la	
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.), per l'IRCSS Istituto	
Oncologico Veneto, per l'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta	
di Livenza (TV) e per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per la	
durata di tre anni, con eventuale proroga tecnica semestrale, il cui valore stimato	
ammonta complessivamente a € 44.243.714,03 al netto di IVA e degli oneri per la	
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui € 30.166.168,65 al netto di IVA e	
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per il servizio triennale, €	
5.027.694,78 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da	
interferenze per l'opzione di proroga semestrale e € 9.049.850,60 al netto di IVA e	
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per l'eventuale esercizio	
delle opzioni previste ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e	
s.m.i.;	
- con DDG di Azienda Zero n. 360 del 24/05/2022 è stata disposta l'aggiudicazione	
della procedura di gara a favore dell'unico concorrente Costituendo RTI Eco	
Eridania S.p.A. e Saste Servizi Ecologici S.r.l. per l'importo complessivo presunto	
di € 42.902.390,32 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da	
interferenze, di cui € 29.251.629,75 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza	
dovuti a rischi da interferenze per il servizio triennale, € 4.875.271,64 al netto di	
IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze per l'opzione di	
Pag. 2	
6	

proroga semestrale e € 8.775.488,93 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza	
dovuti a rischi da interferenze per l'eventuale esercizio delle opzioni previste ai	
sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
- che, tra gli altri, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 7 a cui afferisce	
IZSVe;	
pertanto si rende necessario procedere alla stipula del Contratto di appalto, che	
disciplini il rapporto contrattuale e le reciproche obbligazioni delle Parti	
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Articolo 1 Valore delle premesse e norme regolatrici	
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse	
e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta tecnica e	
l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.	
L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del	
presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti	
gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente	
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto; (ii) dalle	
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice", (iii) dalle	
norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni; (iv) dal	
Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di	
diritto privato.	
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai	
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto (norme aventi	
Pag. 3	

carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il	
Contratto l'Amministrazione da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare	
le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei	
rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.	
Articolo 2 Oggetto del Contratto	
Il presente Contratto concerne la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e	
conferimento ad impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e	
non pericolosi.	
Il Servizio comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività	
descritte nel Capitolato Tecnico ed in particolare:	
- esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla	
corretta gestione del rifiuto secondo le frequenze previste dalla normativa	
(classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo trattamento,	
trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) e compilazione delle relative schede di	
caratterizzazione o di omologa dei rifiuti; per tali analisi la ditta dovrà avvalersi di	
un laboratorio accreditato, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione;	
- fornitura di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità	
necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche	
tecniche indicate nel Capitolato Tecnico;	
- fornitura di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio,	
comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la	
movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc.);	
- consegna dei contenitori che dovrà essere effettuata presso il punto di stoccaggio	
interno indicato dall'Amministrazione al fine di garantire sempre e costantemente il	
fabbisogno necessario, secondo un calendario concordato con l'Amministrazione. Il	
Pag. 4	

Fornitore dovrà effettuare la consegna dei contenitori assumendo a proprio carico le	
spese di ogni natura;	
- pesatura dei rifiuti, come specificato nel Capitolato tecnico;	
- rilevazione della radioattività, come specificato nel Capitolato Tecnico;	
- caricamento sui mezzi e trasporto esterno con mezzi idonei e personale formato ed	
autorizzato, come specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme sul	
trasporto delle merci pericolose ove applicabile;	
- conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, in	
relazione alla specifica natura dei rifiuti;	
- intervento di bonifica in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti	
nelle pertinenze della Amministrazione durante le operazioni di movimentazione,	
carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo	
procedure validate dall'Amministrazione stessa;	
- consegna dei formulari e di eventuale altra documentazione accompagnatoria	
(documento di trasporto, istruzioni scritte, etc.);	
- pre-compilazione dei formulari, ove richiesta;	
- trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello Unico di	
Dichiarazione ambientale (MUD) anche in formato elettronico compatibile con il	
formato per la trasmissione telematica del MUD;	
- supporto tecnico e normativo: il Fornitore deve garantire il proprio supporto	
tecnico normativo garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per	
assistere l'Amministrazione nell'esecuzione del Contratto, anche nell'ambito delle	
attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitari;	
- fornitura di un sistema informatizzato per l'elaborazione dei dati di carico e	
scarico, compatibile con le disposizioni normative vigenti ed eventuali successivi	
Pag. 5	

adeguamenti.	
Si rinvia al Capitolato Tecnico, parte integrante del presente Contratto, per	
l'analitica indicazione e descrizione del servizio e dei servizi accessori.	
Articolo 3 Durata del Contratto	
Il Contratto ha durata di tre anni a decorrere dall'1 Aprile 2023.	
Articolo 4 Importo del Contratto	
L'importo presunto triennale massimo del Contratto ammonta ad € 936.562,50 IVA	
esclusa. Tale importo è dato dalle risultanze della procedura di gara e della	
successiva istruttoria relativa alla revisione dei prezzi espletata nonché dagli attuali	
fabbisogni dell'IZSVe.	
Per l'esecuzione del presente Contratto sono stati ravvisati i rischi di natura	
interferenziale descritti nel relativo Documento Unico per la Valutazione dei Rischi	
da Interferenze (D.U.V.R.I.) allegato al presente Contratto, la cui eliminazione	
comporta una spesa stimata di € 121,56.	
Articolo 5 Modifiche contrattuali	
Il Fornitore, alla scadenza del Contratto, avrà l'obbligo, su richiesta	
dell'Amministrazione di continuare il servizio alle condizioni convenute, per	
consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento di una nuova gara	
per l'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non	
superiore a 6 mesi dalla data di scadenza del Contratto.	
Durante la durata del Contratto l'Amministrazione, si riserva altresì, ai sensi	
dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre all'appaltatore	
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 20 %	
dell'importo del Contratto; l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle	
medesime condizioni previste nel Contratto originario e non potrà far valere il	
Pag. 6	
rag. 0	

proprio diritto alla risoluzione del Contratto.	
Inoltre l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del	
D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di imporre all'appaltatore un aumento o una	
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un ulteriore 10 %	
dell'importo del Contratto; anche il tal caso l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le	
prestazioni alle medesime condizioni previste nel Contratto originario e non potrà	
far valere il proprio diritto alla risoluzione del Contratto.	
Nei limiti di cui ai due capoversi precedenti (30% dell'importo del Contratto),	
l'Amministrazione avrà la facoltà di acquistare anche i beni/servizi accessori	
previsti dagli artt. 4 e 6 del Capitolato Tecnico che si rendessero necessari in corso	
di esecuzione del Contratto.	
In tali casi, l'operatore economico sarà tenuto ad eseguire le prestazioni alle	
medesime condizioni previste nel Contratto e non potrà far valere il proprio diritto	
alla risoluzione del Contratto.	
L'Amministrazione esercita le predette facoltà comunicandole all'appaltatore	
mediante PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. L'appaltatore, a fronte delle	
modifiche richieste nei termini di cui ai precedenti commi, non potrà avanzare	
alcuna richiesta di risarcimento o di indennizzo.	
Articolo 6 Esecuzione del servizio	
L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio affidato alle condizioni di cui al	
presente Contratto secondo le modalità e le condizioni migliorative previste nella	
propria offerta tecnica nonché nel Capitolato Tecnico, nel rispetto delle disposizioni	
e norme richiamate nello stesso Capitolato Tecnico.	
Nello svolgimento del servizio l'Appaltatore deve tener conto delle indicazioni	
fornite dall'Amministrazione.	
Pag. 7	

L'Annalistenza de la companio managemente de la Directione	
L'Appaltatore deve, per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore	
dell'esecuzione (DEC) (o suoi assistenti all'uopo delegati) i quali provvedono,	
ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche,	
nonché a verificare e controllare le attività dell'Appaltatore durante il loro	
svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato.	
Articolo 7 Condizioni del servizio	
Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il servizio,	
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione	
secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara.	
Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel	
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
prescrizioni contenute nel presente Contratto e dagli atti e documenti ad essa	
collegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, come previsto nei	
successivi articoli dedicati alle penali e alla risoluzione contrattuale.	
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale	
di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e	
dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria	
per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo	
adempimento delle obbligazioni previste.	
Articolo 8 Contabilizzazione – pagamento dei corrispettivi	
I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione sono calcolati	
sulla base dei prezzi unitari indicati nell'offerta economica, salvo gli adeguamenti di	
cui all'articolo 10.	
In particolare, per i servizi oggetto dell'appalto verrà riconosciuto il corrispettivo	
nei termini di seguito indicati:	
Pag. 8	
145.	

Codice rifiuto	Fabbisogno	Importo
	presuntivo	
18.02.05*	10 000 Kg	0,6660
18.02.06	6.100 Kg	0,6660
18.02.02*	171 000 Kg	1,5429
15.01.10 * plastica e vetro	1900 Kg	1,3764
15.02.02* filtri	3 000 Kg	1,1100
15.02.03	900 Kg	0,7659
16.05.06*	600 Kg	7,7589
16.02.11*	900 Kg	0,7326
16.02.13*	3 000 Kg	0,7326
16.02.14	5 500 Kg	0,5550
20.03.07	5 000 Kg	2,1645
16.06.01*	1 500 Kg	0,5994
17.04.05	8 000 Kg	0,2109
08.03.18	500 Kg	2,7750
15.01.07	3 000 Kg	1,6095
20.01.02	500 Kg	1,6095

- per il Rifiuto CER 18 02 02\* un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato per il numero di Kg di rifiuto prodotti nel periodo di riferimento, al netto del peso dei contenitori;
- per le altre tipologie di rifiuto, C.E.R. diversi da quelli indicati al punto precedente, un corrispettivo pari al prezzo unitario offerto moltiplicato il numero di Kg di rifiuti prodotti nel periodo di riferimento, al lordo del peso dei contenitori.

  Tutti i corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti	
unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-	
fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti	
dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del	
D.Lgs. n. 50 del 2016.	
Articolo 9 Fatturazione, pagamenti e cessione dei crediti	
Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del presente Contratto	
dovranno essere fatturati dall'Amministrazione, con cadenza mensile e con	
riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo sulle pesature effettuate,	
della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente risultanti sulla	
documentazione, della concordanza dei prezzi unitari e parere favorevole da parte	
del DEC.	
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente	
Contratto e del Codice Identificativo Gara (CIG) e deve essere intestata e spedita	
all'Amministrazione, che provvederà secondo le proprie procedure operative alla	
liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti entro i termini di legge.	
L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in conformità a quanto disposto dal D.P.R.	
26 ottobre 1972, n. 633 e dalla ulteriore normativa vigente.	
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è effettuato dall'Amministrazione in	
favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo in conformità	
alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché	
dal presente Contratto.	
I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore che	
è stato comunicato all'Amministrazione.	
Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore	
Pag. 10	

sono corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini	
disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.	
L'Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali,	
può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti	
al Fornitore cui siano state contestate inadempimenti nell'esecuzione della fornitura,	
fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice	
Civile).	
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio	
e, comunque, le attività previste nel Contratto.	
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in	
materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma	
di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso l'Amministrazione si	
riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione	
alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo	
pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque,	
dell'inesigibilità dei relativi crediti.	
È ammessa la cessione dei crediti relativi al presente Contratto.	
In caso di cessione dei crediti, l'Appaltatore, s'impegna a comunicare il CIG al	
cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento	
utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad	
anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i	
conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo	
stesso comunicato.	
Articolo 10 Adeguamento dei prezzi	
Pag. 11	

A causa degli eccezionali eventi di natura inflattiva, con progressivi ed imprevisti	
aumenti di costi e difficoltà di approvvigionamenti dei materiali e dei servizi, a	
causa delle condizioni di mercato che si sono venute a creare per effetto della	
pandemia da COVID-19 e, poi, della guerra in Ucraina e delle difficoltà di	
approvvigionamento delle fonti energetiche, l'Amministrazione riconosce	
l'incremento dell'11 % dei prezzi offerti a un mese dalla stipula del presente	
Contratto.	
Successivamente con cadenza semestrale i prezzi offerti verranno aggiornati in	
conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie	
di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi; a tal fine sarà utilizzato lo	
strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo	
https://rivaluta.istat.it/	
La prima revisione con decorrenza 01/10/2023 verrà calcolata facendo riferimento	
alle variazioni percentuali registrate dall'indice nel mese di settembre 2023 rispetto	
alle variazioni percentuali registrate dallo stesso indice nel mese di marzo 2023.	
La seconda revisione con decorrenza 01/04/2024 verrà calcolata facendo riferimento	
alle variazioni percentuali registrate dall'indice nel mese di marzo 2024 rispetto alle	
variazioni percentuali registrate dallo stesso indice nel mese di settembre 2023. Le	
successive revisioni avverranno con cadenza semestrale con le modalità sopra	
descritte.	
L'operatore economico dovrà attivarsi comunicando all'Amministrazione tramite	
PEC almeno 30 giorni prima dall'inizio di ciascun semestre di vigenza contrattuale,	
la propria intenzione di avvalersi della clausola di revisione dei prezzi. A fronte	
dell'istanza presentata dal Fornitore, l'Amministrazione avvierà un'istruttoria tesa	
alla verifica della percentuale di incremento dell'indice ISTAT nel periodo di	
Pag. 12	

riferimento e, all'esito della medesima, comunicherà al Fornitore la percentuale di	
revisione spettante.	
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del Contratto o in sede di proroga dello	
stesso, siano registrati oggettivi mutamenti nel mercato di riferimento tali da	
incidere sui relativi prezzi correnti, le Parti potranno richiedere la revisioni dei	
prezzi contrattuali. Resta inteso che nel caso in cui la revisione dovesse comportare	
una riduzione dei prezzi contrattuali, questi non potranno essere inferiori a quelli	
formulati dall'Appaltatore nella procedura di affidamento. Ai fini di quanto sopra, la	
parte interessata alla revisione comunicherà a mezzo PEC all'altra l'intenzione di	
avvalersi di tale facoltà dando atto delle circostanze che hanno determinato	
l'esigenza della revisione e la percentuale di revisione richiesta, concedendo all'altra	
un termine pari a 30 giorni solari per manifestare la propria disponibilità.	
L'eventuale riscontro negativo potrà comportare la risoluzione anticipata del	
Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c.	
11 Cauzione definitiva	
Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti	
gli obblighi derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti	
dall'inadempimento degli obblighi stessi, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del	
D.Lgs. n. 50/2016, il seguente deposito cauzionale definitivo:	
deposito cauzionale di € 37.462,50 a mezzo polizza fideiussoria n. 6001407629	
rilasciata da HDI Assicurazioni il 23 Marzo 2023, con validità dal 01/05/2023 al	
30/04/2026.	
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun	
Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
nascenti dal Contratto.	
n 10	
Pag. 13	

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di	
penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.	
Articolo 12 Norme sulla sicurezza del lavoro, sulla prevenzione dei rischi e sulla	
formazione del personale	
Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in	
relazione all'attività oggetto del presente appalto. L'Amministrazione e il Fornitore:	
cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi	
relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;	
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono	
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al	
minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione	
delle attività previste dal Contratto (l'Amministrazione promuove tale	
coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività del Fornitore).	
Articolo 13 Personale del fornitore	
Il Fornitore deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte	
del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel Capitolato	
Tecnico e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante	
l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato,	
continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale	
esecuzione del servizio.	
Inoltre il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:	
• indossi divisa idonea, differenziata da quelle del personale	
dell'Amministrazione, o da altri operatori del Fornitore adibiti ad altre mansioni;	
• sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come	
previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;	
Pag. 14	

segnali al Referente dell'Amministrazione le anomalie rilevate durante lo	
svolgimento del servizio.	
Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima	
educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale	
specifica. Nello svolgimento del servizio il personale della Fornitore deve evitare di	
recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Amministrazione.	
L'Amministrazione hanno facoltà di richiedere al Fornitore la rimozione dei	
lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di	
diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso	
svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste	
dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.	
Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la	
normativa vigente, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità sia per	
danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il	
servizio.	
Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle	
eventuali loro inosservanze alle norme del presente Contratto e del Capitolato	
Tecnico e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno della	
Amministrazione	
Articolo 14 Diritto di sciopero	
L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in	
caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di	
assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal Contratto	
collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per	
quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite	
Pag. 15	

avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alla Amministrazione la data	
effettiva dello sciopero programmato. L'Amministrazione trattiene comunque	
l'importo del lavoro non corrisposto.	
Articolo 15 Penali	
L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che	
riterranno opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia	
del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente	
osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità	
delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli	
inadempimenti relativi all'applicazione del Contratto.	
Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle	
obbligazioni previste dal Contratto, non imputabili all'Amministrazione ovvero a	
forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l'Amministrazione, si	
riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.	
Le penalità che l'Amministrazione si riserva di applicare sono le seguenti:	
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione	
ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione	
dei servizi oggetto dell'appalto, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale	
pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto;	
Nel caso in cui il Fornitore non esegua le analisi merceologiche, chimiche e	
fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, l'Amministrazione applica al	
Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per	
ogni inadempienza;	
Per l'impiego di contenitori rigidi diversi da quelli offerti in sede di gara,	
l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare	
Pag. 16	
Tug. 10	

mensile del Contratto, per ogni giorno, sino alla sostituzione. Per la ripetuta non	
conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne),	
l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a € 1.000,00 al giorno, sino	
alla sostituzione;	
Per i contenitori rigidi destinati ad aree ad alto rischio forniti con imballaggi	
difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni richieste nel Capitolato Tecnico,	
l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare	
mensile del Contratto, per ogni giorno, sino alla sostituzione;	
Nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi	
e/o usurati, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale 1 per mille	
sull'ammontare mensile del Contratto, per ogni giorno sino alla sostituzione;	
Nel caso in cui le operazioni di pesatura non siano conformi a quanto	
indicato nella documentazione di gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa,	
l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare	
mensile del Contratto per ogni inadempienza;	
Nel caso in cui non vengano eseguite le operazioni di rilevazione di	
radioattività ovvero non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di	
gara o in sede di offerta tecnica se migliorativa, l'Amministrazione applica al	
Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per	
ogni inadempienza;	
Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia conforme a quanto indicato	
nella documentazione di gara, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale 1	
per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni inadempienza;	
• Nel caso in cui il servizio di conferimento agli impianti di	
smaltimento/recupero non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di	
Pag. 17	
- 45	

gara o in sede di offerta tecnica, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale	
pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni conferimento;	
Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione nel caso in cui non venga rispettata la	
periodicità delle analisi per valutare l'assenza di pericolosità del rifiuto ovvero a	
seguito di analisi sia rilevata la sussistenza della pericolosità del rifiuto	
l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,5 per mille sull'ammontare	
mensile del Contratto per ciascuna non conformità;	
• Nel caso in cui non venga trasmessa la 4° copia del formulario entro i	
termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata,	
l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare	
mensile del Contratto;	
Nel caso in cui non venga trasmessa nei tempi e nei modi previsti nel	
capitalo tecnico la documentazione prevista dai paragrafi 6 e 7 dell'art. 14 del	
Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 0,5 per	
mille sull'ammontare mensile del Contratto per ciascuna non conformità;	
Nel caso in cui non vengano trasmesse entro i termini previsti nel Capitolato	
Tecnico, le informazioni necessarie per la compilazione del MUD,	
l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare	
mensile del Contratto;	
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna	
della reportistica l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille	
sull'ammontare mensile del Contratto fino alla trasmissione della reportistica;	
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per	
l'effettuazione del sopralluogo e per la consegna del Piano Dettagliato degli	
Interventi, l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 500,00;	
Pag. 18	
	pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ogni conferimento;  Per i rifiuti sottoposti a sterilizzazione nel caso in cui non venga rispettata la periodicità delle analisi per valutare l'assenza di pericolosità del rifiuto ovvero a seguito di analisi sia rilevata la sussistenza della pericolosità del rifiuto l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ciascuna non conformità;  Nel caso in cui non venga trasmessa la 4º copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto;  Nel caso in cui non venga trasmessa nei tempi e nei modi previsti nel capitalo tecnico la documentazione prevista dai paragrafi 6 e 7 dell'art. 14 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 0,5 per mille sull'ammontare mensile del Contratto per ciascuna non conformità;  Nel caso in cui non vengano trasmesse entro i termini previsti nel Capitolato Tecnico, le informazioni necessarie per la compilazione del MUD, l'Amministrazione applica al Fornitore una penale pari a 1 per mille sull'ammontare mensile del Contratto;  Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica l'Amministrazione applicherà una penale pari a 0,3 per mille sull'ammontare mensile del Contratto fino alla trasmissione della reportistica;  Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto previsto per l'effettuazione del sopralluogo e per la consegna del Piano Dettagliato degli Interventi, l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 500,00;

Nel caso in cui non vengano eseguite le modifiche richieste sul Piano	
Dettagliato degli Interventi, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale	
pari a Euro 250,00 al giorno, fin tanto che non venga consegnata la copia aggiornata	
del Piano stesso conforme alle correzioni proposte.	
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore	
dall'Amministrazione; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le	
proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa	
contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio	
dell'Amministrazione, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si	
tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato,	
saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio	
dell'inadempimento.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in	
nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo	
non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli	
eventuali maggior danni.	
Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte dall'Amministrazione al	
Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale,	
l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo il risarcimento di	
tutti gli eventuali ulteriori danni.	
Articolo 16 Risoluzione del Contratto	
L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto durante il periodo della sua	
Pag. 19	

efficacia qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 108,	
comma 1, del D.lgs. 50/2016.	
L'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, in qualsiasi momento della sua	
efficacia, nei seguenti casi:	
• qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza	
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o	
dichiarazioni mendaci;	
qualora sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento	
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al	
codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia	
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del	
D.Lgs. n. 50/2016;	
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la	
buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale	
al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108 co.3	
del D.Lgs. n. 50/2016;	
grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il	
Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante	
comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine, salvo i casi d'urgenza, non	
inferiore a dieci giorni, entro i quali prestazioni adempiere e, scaduto il termine,	
l'inadempimento permanga;	
mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte	
dell'Amministrazione;	
frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e	
Pag. 20	

delle condizioni contrattuali;	
• commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali	
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di	
intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure	
di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;	
cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;	
mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;	
in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal Capitolato Tecnico.	
La risoluzione del Contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a	
mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative	
giustificazioni.	
In caso di risoluzione del Contratto per una delle suindicate cause	
l'Amministrazione incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione	
definitiva prestata dall'appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.	
La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.	
Con la risoluzione del Contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a	
terzi il servizio, in danno all'appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le	
spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal Contratto	
risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme	
necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del	
medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa. Nel	
caso di minor spesa nulla spetta all'appaltatore inadempiente. Per quanto non	
previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in	
materia di risoluzione del Contratto.	
Articolo 17 Subappalto	
Pag. 21	

Il subappalto è ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del	
D.Lgs. n. 50/2016.	
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del	
Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione.	
Ove abbia dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà in sede di offerta, il Fornitore	
deve depositare il Contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio	
dell'esecuzione delle attività subappaltate.	
L'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della	
fornitura dagli stessi eseguita, con la sola eccezione delle ipotesi di cui all'art. 105,	
comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle eventuali ulteriori fattispecie specifiche	
previste dalla normativa vigente. Con il deposito del Contratto di subappalto, il	
Fornitore dovrà trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del	
subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal Disciplinare di	
gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o	
dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi	
di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016).	
È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte i servizi senza il	
preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del	
Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il	
riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.	
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto	
di ulteriore subappalto.	
Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da	
parte di quest'ultimo, relativamente agli obblighi di sicurezza previsti dalla	
normativa vigente.	
Pag. 22	
rag. 22	

Articolo 18 RUP e DEC	
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.	
50/2016 è il dott. Stefano Affolati, Direttore del Servizio Acquisti e Logistica	
dell'IZSVe, (tel. 0498084232, mail: <u>saffolati@izsenezie.it;</u> PEC	
provveditorato.izsve@legalmail.it).	
Il direttore dell'esecuzione del presente Contratto (DEC) di cui agli artt. 101 e 102	
del D.Lgs. n. 50/2016 è il dott. Giandomenico Pozza, Dirigente Veterinario	
Responsabile ad interim della SCS0 – Servizi Generali di Supporto (tel. 049	
8084264, e-mail: gpozza@izsvenezie.it)	
Articolo 19 Tracciabilità dei flussi finanziari	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore	
s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in	
ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma	
8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti	
con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola	
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine,	
l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.	
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento	
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3	
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata	
comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del	
Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.	
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al	
Pag. 23	

cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento	
utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad	
anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i	
conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo	
stesso comunicato.	
Articolo 20 Protocollo di legalità	
All'affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità	
sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015 e rinnovato da ultimo in data	
17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità	
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,	
consultabile sul sito della Giunta Regionale:	
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita	
L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di	
legalità sopramenzionato ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della	
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,	
e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
Articolo 21 Clausola sociale	
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione	
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione	
dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di	
manodopera previste nel presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad assorbire	
prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze degli	
operatori economici uscenti, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016,	
garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n.	
81/2015. Per CCNL di settore si intendono, in via esemplificativa, i contratti	
Pag. 24	

collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali	
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.	
La mancata applicazione della clausola sociale in fase di esecuzione del Contratto	
sarà verificata di volta in volta dall'Amministrazione al fine di accertare o meno se	
il Fornitore abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del	
Contratto.	
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento e clausola di riservatezza	
Al presente Contratto si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di	
cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), attuato in ambito nazionale con il	
D.Lgs. n. 101/2018.	
Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati	
personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate	
prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti	
di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.	
I dati personali forniti dal Fornitore saranno oggetto di trattamento, ai sensi della	
vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici,	
limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione	
contrattuale.	
Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della	
vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni	
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e	
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.	
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati	
dall'Amministrazione quale Titolare del trattamento esclusivamente per tali finalità	
e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee	
Pag. 25	

modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno	
appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o	
incaricati del trattamento.	
Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si	
riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione,	
cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto	
di reclamo al Garante Privacy.	
E' onere dell'Appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali	
riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci,	
rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati	
all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione del Contratto di cui al presente appalto,	
e, in particolare il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti	
degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto	
concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti	
nei termini sopra evidenziati.	
L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le	
informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della	
fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i	
documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in	
ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di	
perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.	
Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti all'Amministrazione,	
venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in	
relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in	
qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non	
Pag. 26	

potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori	
alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Contratto, salvo	
esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.	
L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori	
e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a	
mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e	
documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga	
altresì a:	
adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e	
confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo	
qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;	
☐ limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei	
documenti dell'Amministrazione unicamente alle persone che, per ragioni di	
competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per	
l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di	
riservatezza e confidenzialità;	
non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con	
qualunque mezzo i documenti o atti dell'Amministrazione, salvo che ciò avvenga	
previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa oppure che tale attività sia	
strumentale alla corretta esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse	
coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;	
non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su	
qualsiasi documento o atto dell'Amministrazione.	
Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale	
e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del	
Pag 27	

rapporto contrattuale con l'Amministrazione.	
Le previsioni sopra enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie,	
dati e documenti che:	
al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino	
successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;	
al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore,	
purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta	
sottoposta a obbligo di riservatezza;	
al momento della comunicazione siano già conosciute dal fornitore, in	
quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad	
un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;	
l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un	
ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta	
Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta	
all'Amministrazione.	
L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto	
all'Amministrazione qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata	
violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché	
qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei	
dati acquisiti.	
L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l'Amministrazione da ogni	
contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o	
di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla	
normativa vigente e/o regolamenti in materia.	
E' vietata al Fornitore la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi	
Pag. 28	

forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione	
da parte dell'Amministrazione.	
L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e	
nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a	
fronte del quale l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi	
dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni	
ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).	
Articolo 23 Contratto e spese	
Il presente Contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata stipulata	
in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, redatta	
in unica copia.	
Il presente Contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.	
Tutte le spese, relative al Contratto, inclusa l'imposta di bollo e eventuali spese di	
registrazione, sono a carico del Fornitore. La sola IVA sarà a carico della singola	
Amministrazione.	
Articolo 24 Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni	
In corso di esecuzione del servizio, ogni comunicazione o notificazione inerente al	
presente Contratto sarà effettuata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)	
inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel Contratto;	
A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio legale al seguente indirizzo:	
☐ Per l'Amministrazione	
Viale dell'Università n. 10	
Legnaro (PD)	
PEC: provveditorato.izsve@legalmail.it	
□ per il Fornitore	
Pag. 29	

via Pian Masino n. 103/105	
16011 Arenzano (GE)	
ufficio.gare@pec.ecoeridania.it	
Articolo 25 Foro competente	
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà	
competente esclusivamente il Foro in cui ha sede l'Amministrazione.	
È esclusa ogni competenza arbitrale.	
Articolo 26 Modifiche normative, norme di rinvio e finali	
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai	
contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che	
fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo,	
l'Amministrazione e il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai	
documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei	
rispettivi interessi.	
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme	
vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice	
Civile in materia di obbligazioni e contratti.	
Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nel presente	
contratto e di averne compreso la portata e gli effetti.	
Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli	
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole:	
Artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 25 e 26.	
***	
Il presente contratto di appalto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata	
Pag. 30	

in formato elettronico, redatta in unica copia.	
Letto, approvato e sottoscritto	
Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	
Il Direttore della SCA2 – Acquisti e Logistica	
Dott. Stefano Affolati	
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)	
Per l'appaltatore	
Il procuratore	
Dott. Claudio Fumaria	
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)	
Pag. 31	